

Stato, compiuta — forse questo è stato il difetto di tante inchieste e di tanti procedimenti — da quella che è stata un'associazione per delinquere o che si è costituita in associazione per delinquere per commettere dei fatti così gravi. Soltanto un'associazione per delinquere ad altissimo livello può commettere fatti così gravi.

Siamo oggi qui a concludere questa vicenda, che è una vicenda di Stato, non è uno scandalo qualsiasi, non è soltanto la rapina di 120 milioni di dollari, la vicenda di trenta mesi, dal 1° luglio 1979 al 31 dicembre 1981, che avrebbe dovuto fruttare dai 3 milioni 800 mila dollari ai 4 milioni e mezzo di dollari al mese per due anni e mezzo, assicurando tali somme alle tasche di non so chi. Non si tratta soltanto di questo, ma dell'uso della corruzione, dell'inquinamento, dello stravolgimento del gioco politico e della democrazia che per l'acquisizione di questi denari erano stati programmati.

Noi siamo qui a concludere in ordine a tutto questo, signor Presidente, ma a me non viene da ridere, anche se sono d'accordo con Franchi sul fatto che ci sono tanti problemi residui. La gravità e la drammaticità di tutto questo sta nel fatto che l'ipotesi più probabile è che questo procedimento, rispetto al quale per cinque anni l'Italia (o l'Italia pensosa) è stata attenta, si possa concludere con un nulla di fatto o cercando, ancora una volta — perché anche questo può avvenire, collega Franchi — il ladro di polli di turno, cercando ancora una volta, come nel caso di Longo per la P2, di Tanassi per la *Lockheed*, in questo caso, lo Stammati, e magari per un reato minore o in prescrizione.

È drammatico tutto questo ed è drammatico, pochissimi colleghi presenti, signor Presidente, perché qui ci siamo trovati di fronte — ancora una volta sta succedendo con i fondi neri dell'IRI — alla sovrapposizione nei più alti vertici dello Stato, del Governo, della partitocrazia, degli enti economici e finanziari di Stato di due figure, che al tempo stesso operano come responsabili e come rapina-

tori. È questa la nuova figura istituzionale apparsa in questo paese: è il caso dell'ENI-Petromin, il caso dell'IRI, dell'Italcasse. Al tempo stesso le più alte figure dello Stato, del Governo, dei partiti, degli enti pubblici operano come responsabili della conduzione delle cose nazionali o degli affari, ma anche come i vertici di una banda a delinquere, che deve rapinare rispetto alle stesse cose che decide, trarre vantaggio. Ed il meccanismo è diventato istituzionale, perché, quando in un affare come questo, chi è coinvolto non rappresenta, in realtà, la marginalità, ma il Presidente del Consiglio, i ministri della Repubblica, il presidente del più grande ente economico e finanziario di Stato, i servizi segreti al più alto livello, la diplomazia della Farnesina al più alto livello, allora c'è questa stupefacente sovrapposizione tra i responsabili di questo Stato ed i rapinatori che rapinano se stessi, anzi la comunità e lo Stato, ed agiscono come il dottor Jeckill e mister Hyde. Il Presidente del Consiglio decide un provvedimento di Governo, o il presidente dell'ENI decide di stipulare un determinato accordo, mentre contemporaneamente si rapina la comunità. Questo è un meccanismo istituzionale perverso anche nei confronti delle tante parole, dei tanti documenti e della tanta retorica proposti dal senatore Vitalone.

Molte volte la verità sta nelle cose semplici ed allora si potrebbe rispondere ad una domanda che tutti si pongono: perché dal 1979 in poi questa faccenda ha creato il terremoto, ha influito negli assetti politici, ha creato e disfatto governi, ha buttato giù ministri, ha creato incontri e scontri nei servizi di Stato, nell'ENI e nei governi precedenti? Il senatore Vitalone con una montagna di carte e di retoriche ci ha proposto la sua tesi. Ma noi diciamo: perché è accaduto tutto questo? Perché si sono fatti e disfatti governi su queste cose? Perché l'affare Di Donna è diventato un affare di Stato per ben due governi? Se ci fossimo trovati sul piano più semplice di un grande affare avremmo posto la stessa domanda. Che sia accaduto tutto questo non lo dicono i

radicali, ma è scritto nelle cose e nei comportamenti di *leader* politici, di segretari di partito, di Presidenti del Consiglio, di ministri. Non ricordo ciò che è stato qui affermato: i Formica, i Craxi, i Piccoli, i Lombardini, i Bisaglia, gli Andreotti e tutti gli altri che per anni, magari secondo correnti alterne, sono intervenuti su questo affare. Perché lo hanno fatto? Se fosse vera la tranquilla conclusione che il senatore Vitalone oggi, per la prima volta, prospetta a questa Assemblea, dopo che nei precedenti dibattiti altri erano stati i toni e gli accenti da lui usati, allora dovremmo dire che per 5 anni abbiamo scherzato, che le commissioni d'inchiesta sono state insediate inutilmente, che tutto è stato regolare, che «tutto va bene, madama la marchesa».

Colleghi, non intendo ripercorrere tutti gli avvenimenti che sono stati così ben illustrati dai colleghi Martorelli e Franchi, voglio però riflettere su cose apparentemente semplici. Perché ritroviamo questi documenti a Castiglione Fibocchi il 17 marzo 1981 nelle casseforti di Gelli? Ritroviamo il diario di Stammati, ma soprattutto troviamo i contratti, le lettere e le autorizzazioni. Perché? Che significato ha ritrovare questi documenti nelle casseforti di Gelli? Non dimentichiamoci poi che il procedimento di cui stiamo discutendo oggi venne riaperto in occasione del ritrovamento di quei documenti, dopo che un precedente procedimento, attivato da una denuncia radicale del dicembre 1979, era stato archiviato. Che significato ha il ritrovare quelle carte? Ha un significato molto chiaro. Nell'archivio di Gelli — lo testimoniano tutti i documenti pubblicati — sono riportati gli affari sporchi, segreti, illegittimi e delittuosi di questo regime. Ogni busta ed ogni capitolo dell'archivio gelliano hanno un significato! Gelli non era l'archivista di complemento dello Stato di diritto, ma è l'archivista e quindi il ricattatore — grazie al suo archivio — negli affari sporchi ed illeciti, nei grandi affari di regime. Non ho tempo di nominare ad una ad una quelle buste, ma potete andarle a vedere essendo pubblicate nei «libroni» della P2

che restano là sepolti, poiché non volete fare un dibattito su quell'argomento: che cosa significa ogni busta dell'archivio Gelli? Non è la loggia P2, non sono i tabulati, ma è l'elenco dei grandi affari sporchi del regime sul petrolio, dei servizi segreti, dell'editoria, dei grandi affari illeciti e della distruzione. Quella è la associazione sovversiva di Gelli e non le stupidaggini dette a proposito del sovvertimento di destra o non so cos'altro! Quella è la sovversione della democrazia; gli *arcana dominationis* che sono là dentro hanno carattere di illegittimità, di segretezza e rappresentano un'arma per il ricatto che le bande dei partiti debbono usare l'una contro l'altra. Perché, altrimenti, troveremmo un fascicolo ENI-Petromin all'interno dell'archivio di Gelli?

Senatore Vitalone, lei se ne intende di P2: *famija piemunteisa*, con annessi e connessi! Certo, non è Gelli ad organizzare l'affari ENI-Petromin e non è Stammati, come lei stesso dice: «Non vi è una sola plausibile ragione per ritenere che il senatore Stammati abbia inteso affidare alla indiscreta custodia di terzi quei frammenti di intima riflessione che, se divulgati, avrebbero potuto offrire, come in realtà hanno offerto, occasione di speculazione polemica. La contraria supposizione nasce da un indimostrato sospetto che Stammati abbia autorizzato il trasferimento valutario...» eccetera, eccetera. Il problema non è se sia stato Gelli ad organizzare l'affare, ma piuttosto che Gelli abbia incamerato quello che sapeva essere un grande affare segreto, illegittimo e sporco, cioè un grande inquinamento della democrazia. Egli era pronto ad usarlo, e lo ha usato. Ci dovete spiegare perché — se «tutto va bene, madama la marchesa!» — Gelli, attraverso Danesi, per un mese, convoca Mazzanti e poi, alla fine, lo costringe ad abbandonare la riunione dell'OPEC per presentarsi all'Excelsior, dove gli mostra un fascicolo di carte, dicendogli che lì sta la prova del ritorno delle tangenti in Italia. Siamo all'8 novembre 1979. Ci dovete spiegare perché Mazzanti (come ci ha raccontato presso la

Commissione P2) piange e si iscrive alla P2. Da quel momento in poi, giorno dopo giorno, va a piatire l'appoggio di Gelli. Perché, se era un affare lecito? Perché Mazzanti doveva correre? Questa è la questione della P2.

Certo, l'inserimento *a posteriori* di Gelli riguarda il fatto che la P2 aveva avuto un'altra funzione, come sempre. La P2 è stata la rete usata da gruppi e da uomini politici e di partito per inquinare la democrazia e per condurre la loro lotta di bande, di affarismo, le loro rapine e le loro trufferie. Questo è quello che serve. Altrimenti dovete spiegarmi perché questo affare (come ho detto qui nel corso delle altre sedute) nasce e si sviluppa tutto attraverso personale piduista. Non voglio perdere tempo nel ripetere i nomi, ma da Stammati a Davoli, da Battista a Mazzanti, da Di Donna a Gioacchino Albanese, da Malfatti di Montetretto a Giovannone, da Santovito a Danesi, da Mario Genghini a Zicari (che rientrano tutti quanti in questo affare nei suoi diversi aspetti), da Ruggero Firrao a Luigi Bisignani, fino ad Ortolani e Gelli, si tratta tutto di personale piduista.

Mi dovete spiegare perché è tutto personale piduista! Non perché è la P2 ad inventare l'affare ENI-Petromin, ma perché si può usare soltanto questa banda, questa associazione a delinquere, per affari che non possono essere altro che affari sporchi, che sono al servizio — come erano al servizio — di progetti politici e affaristici, come han detto tutti fin da allora. Non che Stammati avesse passato il suo diario e via di seguito: l'aver ritrovato nell'archivio gelliano questa busta, ci dice già che cos'è! Bastava già allora, nella primavera-estate 1981, alla riapertura del provvedimento, capire il significato dell'archivio gelliano per rendersi conto che questa cosa non poteva essere altro che un ricatto; visto che la professione di Gelli, la sua forza, derivava solo dal ricatto, ed il ricatto si può fare solo rispetto ai ricattabili.

Altrimenti perché Gelli aveva queste carte? A cosa gli servivano? Tutte le carte che Gelli aveva gli servivano al ricatto,

perché c'erano situazioni ricattabili. Sono domande semplici, senatore Vitalone, a cui bisogna dare una risposta. È stato qui detto dell'esistenza dei reati, della non necessità della mediazione. È stato già detto molto, a me basta; si è parlato di attività di brokeraggio della Sophilau, non si sapeva di chi fosse, non esisteva, è stata creata dopo. Si danno centinaia di miliardi con un reddito per due anni e mezzo che arriva a centinaia di milioni di dollari ad una società fantasma. Non scherziamo! Che si trattasse poi di una mediazione non necessaria, che si trattasse di una società fantasma, che si trattasse di un'autorizzazione bidone, in cui erano scritte cose false, noi abbiamo rei confessi; non occorre un'indagine, non occorrono valanghe di carta, ci sono dichiarazioni confesse!

Quando Mazzanti, ormai nel gioco mafioso degli avvertimenti e dei ricatti, si presenta al giudice svizzero attraverso Savoldi e sostiene di essere vittima di chi gli ha fatto fare un'illecita distrazione di fondi per l'intermediazione, e sostiene che la Sophilau è una società di comodo e che è stato indotto, lui Mazzanti, ad autorizzare il pagamento delle tangenti, che non era necessario e che queste tangenti erano un bottino (sono cose scritte negli atti ufficiali della denuncia di Mazzanti), questa è una confessione.

Ha ragione Franchi quando dice che o questi signori, l'avvocato Savoldi e Mazzanti (i quali mandarono un telegramma intimidatorio alla Commissione inquirente, in cui offrivano lo scambio della documentazione acquisita e in via di acquisizione) hanno scherzato, hanno fatto questo gioco...

ALESSANDRO REGGIANI, *Presidente della Commissione*. Lo diciamo!

GIANLUIGI MELEGA. Ma allora li mandate dentro!

MASSIMO TEODORI. Ha ragione, allora li dovete mandare dentro! Mazzanti è reo confesso: la mediazione non era necessa-

ria, la società era fantasma, la mediazione è un bottino, lo ha detto davanti all'autorità! Allora veramente vogliamo stare a perdere tempo su cose per le quali abbiamo le confessioni, documentarie, testimoniali, precise! E sul fatto che l'autorizzazione fosse stata data ad un «bidone», per un bottino, c'è quanto scrive lo stesso Stammati nel suo diario. Certo, è una predisposizione, ma quand'è che uno predispone un documento e se lo tiene in casa forte (salvo poi farlo trasmettere dalla propria banda — perché è la stessa banda a delinquere: Stammati, Davoli, Battista, Bisignani, in contatto diretto e continuo con Gelli ed Ortolani — ai propri capi di loggia e di loggetta)? Quand'è che qualcuno si prepara appunti a casa? Anche qui il senatore Vitalone usa auliche espressioni latine: «Il diario, invero, non è niente più che un insieme di annotazioni personalissime, una sorta di *forsan et haec olim meminisse iuvabit*, redatto in occasione...». Quand'è che uno si fa un diario, durante i giorni dell'azione o subito dopo? Quando deve mettere le mani avanti, quando sa che sta facendo qualcosa di rischioso. Quand'è che il criminale scrive nell'agenda di essere alle ore 15,30 in tal posto o di avere incontrato alle ore 18 Mario Rossi e alle ore 19 Luigi Verdi? Quando sa che sta compiendo un delitto! Allora, anche sulla faccenda dell'autorizzazione il diario di Stammati torna più volte — leggetelo, perché non voglio infarcire il mio intervento di citazioni — sempre precisando che egli scambiava continuamente telefonate e che teneva costantemente informato Andreotti se l'autorizzazione fosse o non fosse ben fatta! È un'altra confessione.

Noi quindi abbiamo Mazzanti e Stammati che ci dicono già tutto, che dicono che l'autorizzazione è un bidone, che la tangente non occorre, che la società Sophilau era di comodo, che si trattava di un bottino. Le parole «bottino» e «rapina» non le ho scritte io, ma sono contenute nell'esposto indirizzato all'autorità giudiziaria svizzera da Mazzanti! Egli infatti parla del bottino e dell'illecito trasferimento all'estero, con l'avallo della falsa

rappresentazione contenuta nella domanda.

Allora le cose, poche colleghi presenti, sono chiare. Resta il problema — ma ci arriveremo — dove sia arrivata quella parte del bottino che i ladri di Pisa sono riusciti ad intascarsi fino al 21 novembre (non so esattamente quando sia stata interrotta l'erogazione).

I reati dunque ci sono. Tu, Martorelli, hai giustamente detto che voi siete stati molto lievi questa volta, che non avete calcato la mano, accusando soltanto di falsità ideologica, di rivelazione di segreti d'ufficio e di violazione della legge valutaria. Ma di fronte ad un programma di 120 o 150 milioni di dollari, di fronte all'esborso di 17 milioni di dollari, di fronte ad un'operazione di Stato così complessa, che investe tutti i meccanismi più profondi e più delicati dello Stato, come si fa a dire che non vi sia peculato? Hai giustamente detto, Martorelli, che siete andati, questa volta, con la mano leggera! Ma poi arriveremo a capire l'operazione che aleggia qui, che è l'operazione che si presenta o sotto la forma di Vitalone («abbiamo scherzato», «non è esistito niente») o sotto un'altra forma, che è quella della mano leggera, sia nei reati e sia nei confronti di coloro che hanno compiuto i reati!

Queste due giornate, che dovrebbero essere gravi e solenni, perché il Parlamento si riunisce in seduta comune e perché il contenuto è drammatico e grave, attenendo non ad uno scandalo, ma ad un grande affare di Stato, rischiano di sortire quello che già altre volte è sortito in quest'aula. E tale questione, probabilmente superata (e spero che lo vedremo in un prossimo futuro) da quella dei fondi neri IRI, è sicuramente il più grande affare di Stato di quest'ultimo decennio.

Ed allora dobbiamo arrivare al punto. Se i reati ci sono, se tutto è confesso (perché lo è, non bisogna arrampicarsi sugli specchi: lo abbiamo visto con Mazzanti e con Stammati, dai loro documenti ufficiali), di chi è la responsabilità? Le relazioni di minoranza — lasciamo da parte la strada vitalonesca: «abbiamo scher-

zato, non è successo niente!» — indicano responsabilità, anche se c'è una differenza tra quella dei comunisti e quella dei missini. Si tratta di una differenza nei soggetti o negli oggetti dei reati e nei reati stessi, che sta nel fatto che, nel pacchetto missino, è incluso Di Donna, mentre in quello comunista questi è escluso, e che in quello missino è incluso il peculato per quanto riguarda Stammati, mentre in quello comunista detto reato è escluso.

È questo un procedimento giusto (e questo confronto lo faccio con le proposte di messa in stato d'accusa che avremo domani, avanzate dai comunisti e dai missini), è corretto, oppure è una via traversa che ancora una volta ci porta fuori strada e che colpisce obiettivi secondari per non colpire gli obiettivi principali?

Quello che l'una e l'altra relazione dicono su Andreotti è significativo, caro Martorelli. «Non riteniamo di dover muovere censure di rilevanza giuridico-penale al Presidente del Consiglio dell'epoca onorevole Giulio Andreotti, anche se non sono lievi le ombre su suoi comportamenti così come appaiono da alcune pagine del diario Stammati». Prosegue poco dopo la relazione comunista: «Queste risposte del Presidente Andreotti» (quelle citate in precedenza) «seppure non del tutto soddisfacenti, vanno lette insieme a comportamenti reali da lui tenuti subito dopo. Infatti l'onorevole Andreotti propose al professor Mazzanti e al ministro Bisaglia la sospensione dell'esecuzione del contratto... Ma è poi nel comportamento complessivo dell'onorevole Andreotti nella sua qualità di Presidente del Consiglio, ed anche dopo, che non si rinvengono elementi o momenti di solidarietà con gli autori dell'artificio». Esistono cioè ombre sui comportamenti di Andreotti, ma tutto il resto sta lì, so-speso.

La relazione del collega Franchi è più enigmatica. Dopo avere enumerato i reati contestati a Stammati e agli imputati laici, dice: «Ci rendiamo conto che mancano molti altri soggetti all'appello e sicuramente i più importanti. Dei ministri, il

senatore Stammati ha responsabilità forse minori di altri» (forse ciò vuol dire che ci sono altri che hanno responsabilità maggiori); «il processo potrà aiutarlo a chiarire i limiti delle proprie di fronte alle "pressioni" o iniziative "superiori". E la parola «superiori» è tra virgolette perché, in sede di testimonianza, qualcuno ha detto che ci sono responsabilità e pressioni «superiori».

Prosegue Franchi: «Resta tutta da chiarire la parte svolta dal Presidente del Consiglio onorevole Giulio Andreotti, l'enigmatico autore di *Pellegrino Rossi: ore 13: il ministro deve morire*, grande regista anche di questa vicenda».

Quindi, colleghi comunisti e colleghi missini, vi rendete conto, per le cose da scrivere nella relazione, che non si può andare avanti ad individuare reati, anche se in misura diversa, e poi fermarsi alle soglie delle responsabilità «superiori»? È un punto importante e, credo, il punto di cui dobbiamo occuparci, il punto serio. Parliamoci molto chiaramente. Nei capi di imputazione dei comunisti, per i reati ministeriali, sono contemplati reati che credo cadano in prescrizione abbastanza rapidamente (non sono un giurista), che sono minori. Il reato di peculato, proposto dai missini è, appunto, proposto soltanto da loro. E qui ci si ferma. Dunque, anche se passasse la risoluzione missina o quella comunista, si tratterebbe dell'altra faccia della soluzione di Vitalone («abbiamo scherzato»), poiché in realtà ci si arresta alle soglie delle responsabilità, che pure sono indicate nelle argomentazioni, nei fatti, nella documentazione.

E c'è un riscontro a tutto questo. Si guardi al comportamento di Andreotti. Voi colleghi conoscete molto bene tale comportamento. La letteratura andreottiana sull'ENI-Petromin è molto vasta; è una letteratura che, per anni ed anni, ha battuto l'arena politica, l'arena pubblicitaria, con frasi, avvertimenti, indicazioni, sollecitazioni, mezze rivelazioni, sempre con quel linguaggio che talvolta assume toni mafiosi e qualche altra volta è allusiva. E l'autore di questa vasta letteratura

è stato anche il punto di riferimento di tutta la vicenda. Non dimentichiamolo, l'affare ENI-Petromin è stato concepito, inventato, realizzato, dalla fine del 1978 al luglio 1979, quando era Presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Non possiamo dimenticare che questo affare si realizza tutto nell'arco di tempo, sei mesi, che va dalla crisi dell'unità nazionale alle elezioni politiche della primavera del 1979, fino al subentro, ad agosto, del tentativo Craxi. Dicevo che tutto si svolge sotto la sovrintendenza di Andreotti. Dunque, Andreotti non è persona che non sa! Lo si ricava da tutti i documenti, dai diari, da tutto... È la persona che conosce l'intero meccanismo dell'operazione, dalla sua ideazione alla sua realizzazione. Egli sa della realizzazione del contratto e di quella della tangente, con tutti gli annessi e connessi.

Ed allora la campagna andreottiana, che ha avuto alti e bassi, deve essere «letta», colleghi, deve essere capita e interpretata. Noi siamo qui a valutare, nel suo insieme, un grande affare di Stato! Davanti all'Inquirente, il 16 febbraio 1982, Andreotti disse: «Il presidente della repubblica panamense, se richiesto, potrebbe aiutarci a scoprire la verità. Occorre battere questo ferro per giungere alla verità sottostante...». Andreotti ci dice che c'è una verità sottostante, e siamo nel febbraio 1982! «So di non essermi tolto i sassolini dalla scarpa, me li toglierò solo quando saprò chi ha intascato i soldi. Qualcuno ha intascato i soldi...». Ce lo dice Andreotti! Certo, in un linguaggio sempre tra il mafioso e l'allusivo. Ancora, sempre il 16 febbraio 1982: «Abbiamo il dovere di chiedere l'adempimento del contratto. Non possiamo accettare una perdita di questo genere». La campagna andreottiana si intensifica: giorno dopo giorno appaiono interviste, appaiono i taccuini; si incalza, vengono mandate le lettere alla Commissione P2 (ne ho un pacco che non ho tempo di leggere). Ebbene, il 21 dicembre 1982: «Spero che si faccia finalmente da tutti il proprio dovere». Significa che qualcuno non lo ha fatto! 23 dicembre: «Bisogna andare a ve-

dere chi ha preso i soldi». 27 dicembre: «Ortolani mi disse di non conoscere alcun saudita e di non essersi occupato di petrolio». 10 gennaio: «Non tralascio occasione per spingere gli accertamenti. Certamente io non demordo».

17 gennaio: «non miro ad altro che a smascherare una complessa trama affaristica» (come si vede, Andreotti non è che non ce le dica queste cose: è un altro reo confesso!).

2 febbraio: «il tempo si è perduto bloccando le indagini. Il gruppo ENI dovrebbe essere in grado di conoscere la verità sulla Sophilau». Quindi c'è una verità che viene nascosta, a tale riguardo. C'è una campagna incalzante: la letteratura è a vostra disposizione.

CLAUDIO VITALONE, *Relatore*. Ma chi accusa è il reo confesso...?

MASSIMO TEODORI. No, però Andreotti fa affermazioni.

GIANLUIGI MELEGA. Ci dice che vi sono reati!

MASSIMO TEODORI. Ci dice che alcuni italiani hanno preso i soldi, che c'è una complessa trama affaristica, che ci sono reati con obiettivi politici («complessa trama affaristica con obiettivi politici»), che l'indagine è stata bloccata.

CLAUDIO VITALONE, *Relatore*. E la conclusione qual è?

MASSIMO TEODORI. Ed allora, o voi siete incapaci, signori della Commissione, oppure ... Ma i reati ci sono; c'è chi ce li indica e ce ne descrive la natura in maniera molto specifica. Oggi si dice — e questo induce al sorriso, che però è molto amaro, trattandosi di affari di Stato — che in fondo Andreotti è stato un grande paladino nella ricerca della verità, ma che in realtà non è vero che vi è stata una trama affaristica, il contratto è stato regolare, con l'intervento di società di brokerraggio ad altissimo livello internazionale... Questo è quello che dice il relatore

Vitalone: questo non lo dice Andreotti, il quale invece afferma che ci si trova in presenza di una trama affaristica e che qualcuno ha intascato i soldi, in Italia. Lei, senatore Vitalone, ci dice invece che il contratto era regolare... Non scherziamo! Qui si ribalta tutto quello che è acquisito dai rei confessi, Mazzanti, Stammati, Andreotti e tutti gli altri.

C'è dunque un problema, colleghi: un problema che, senza animosità, noi poniamo: e vi arriverò, al termine del mio intervento, e concerne la posizione dell'onorevole Andreotti. Ma c'è un secondo personaggio, colleghi comunisti, che stranamente scompare dalla vostra relazione. Si tratta di Leonardo Di Donna.

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, lei ha ancora cinque minuti a sua disposizione.

MASSIMO TEODORI. Le chiedo, signor Presidente, come gli altri colleghi che sono intervenuti, un po' di tolleranza.

Giordano ci ha detto cose precise: il percorso ed il rientro della tangente, che finisce all'Acqua Marcia. Ed allora qui si apre tutto il capitolo dei rapporti tra Ambrosiano ed ENI, con Fiorini e tutto il resto, con tutto quello che ciò ha significato e che non è ultroneo rispetto alla vicenda ENI-Petromin. L'aspetto che riguarda Di Donna deve essere considerato, perché può darsi anche che quei soldi non provengano dalla Sophilau, e che non si possa dunque ricostruire quel tratto intermedio che unisce Svizzera ad Austria, quel percorso che finisce ai Di Donna ed ai Ciarrapico, all'Acqua Marcia e all'Ente Fiuggi, sapendosi che Di Donna e Ciarrapico sono gli uomini dei Craxi o dei Formica e degli Andreotti. Ma non c'è tempo per fare questo discorso. Può darsi — dicevo — che non si tratti dei denari della Sophilau e che questi ultimi siano magari ancora depositati nelle banche svizzere. Può darsi che si tratti di denari della stessa fonte di quelli della Sophilau, magari per via Calvi o per via Ambrosiano; può darsi che vi siano altri incroci,

che vi sia un gioco più complesso, nel perverso mondo e nelle perverse strategie dei grandi affari di Stato. Ma non abbiamo tempo per approfondire tutto ciò. Le ipotesi sono pertanto due: o quello che dice Giordano è vero, lo si accetta come vero, ed allora si sa da dove sono venute alcune di quelle tangenti; oppure quello che dice Giordano gli è stato fatto dire, poiché egli è stato mandato a dire alcune cose, a indicare una pista, che magari non è vera ma è verosimile ed è parallela a quella giusta. Ambrosiano, Fiorini, Di Donna ed altri, che vanno da Calvi: questi riferimenti vanno evocati.

Allora, si tratta di un avvertimento mafioso. Seguita, cioè il linguaggio degli Andreotti e dei Mazzanti, che debbono mandare un avvertimento. Mazzanti lo ha dovuto fare presentando la denuncia in Svizzera per dire: «vi rivelo quello che so della Sophilau, è tutto un bidone». Anche per il signor Giordano, se non è vera la prima ipotesi, lo è la seconda: voleva comunicare un avvertimento mafioso.

Collegli, ci troviamo alla fine di tutta questa vicenda e siamo di fronte ad un esito drammatico per la democrazia. Non voglio fare retorica — ed oggi purtroppo se n'è fatta molta — ma certamente se di questo affare di Stato (che ha prodotto, nei suoi momenti più gravi ed importanti, terremoti negli assetti politici ed in quelli dello Stato e delle istituzioni) si finirà ancora una volta per dire «abbiamo scherzato», alla Vitalone, o si ridurrà alla contestazione di un piccolo reato per Stammati, a cui seguirà la prescrizione, credo davvero che sarà stato inferto un altro grave colpo — e ne sono stati dati tanti — alle istituzioni, alla democrazia, alla verità ed alla giustizia. Non si può, infatti, continuare per cinque anni su giornali e nelle aule parlamentari e di giustizia ad affermare e scrivere tutto quanto conosciamo sulla vicenda ENI-Petromin e poi finire in questa maniera.

Un elemento è estremamente chiaro, signor Presidente: o è vera la tesi Vitalone della innocenza di Stammati — è tutto uno scherzo — ed allora è innocente anche Andreotti; oppure, se esistono reati

provati — il peculato, il falso ideologico e gli altri che voi giuristi avete individuato o individuerete — il nesso tra Stammati ed Andreotti è inscindibile.

Non si può essere ipocriti, oggi non si possono fare operazioni politiche per trovare un ladro di polli! Se reati vi sono — Martorelli, lo sai e lo hai scritto — il rapporto tra Stammati ed Andreotti è tale che non si può dire che Stammati ha commesso reati e non li abbia commessi anche Andreotti. È scritto puntualmente nel suo diario che Stammati operava in stretto contatto e per ordine superiore giorno dopo giorno. Allora, ripeto, non si può affermare che Stammati ha commesso reati, mentre non li ha commessi Andreotti. Questa è ipocrisia, questa ancora una volta è ragion politica! Questo è il punto.

Collegi comunisti, senza animosità; colleghi missini, senza animosità questo legame inscindibile che da Stammati conduce ad Andreotti è scritto nei vostri ragionamenti. Non abbiamo il pallino di accusare Andreotti. Non ce l'ho io, ma ragioni di verità e di giustizia ci impediscono di pensare che possa finire questa «stagione» ENI-Petromin con un grande bidone dato al paese, alla democrazia, alle istituzioni, alla verità, alla Repubblica.

Noi chiediamo la messa in stato di accusa di Andreotti per concorso nei reati per i quali voi comunisti e missini, anche se con una differenza, avete chiesto la messa in stato d'accusa di Stammati. Noi chiediamo la messa in stato d'accusa per concorso in quei reati perché non può non essere così, perché questo è scritto nei fatti e nei documenti.

Noi non disponiamo colleghi, delle 50 firme necessarie, in questa perversa procedura della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, per presentare un ordine del giorno in questa direzione. Rivolghiamo, quindi, l'appello a voi comunisti di non ripetere ancora una volta il grave errore del 4 ottobre 1984, quando salvaste Andreotti sul caso Sindona.

Noi rivolghiamo un appello in base alle

cose che voi avete costantemente detto e che avete scritto su *Rinascita* del 29 dicembre scorso, dove dite qualcosa di molto preciso: «In questo clima di ritrovata concordia e comunque di armistizio sarebbe forse troppo pretendere che si mantenesse inalterato l'accanimento di ieri per la verità, per la Sophilau, quando poi c'è un amico il quale garantisce la piena regolarità di tutta la vicenda e di conseguenza assolve il Presidente del Consiglio dell'epoca dall'accusa rivolta-gli».

Le avete scritte voi queste cose, compagni comunisti, e se oggi non sottoscriverete la nostra richiesta di messa in stato di accusa di Andreotti, dopo le cose che avete scritte e che sono documentate dai vostri ragionamenti, come dai ragionamenti dei colleghi missini, voi vi assumerete gravissime responsabilità non solo di fronte al paese, al Parlamento, ma di fronte alla democrazia. È stato commesso il più grande affare perverso di Stato e la più grande rapina di questi anni: voi dovete perciò esprimere il vostro giudizio e la vostra valutazione in un senso o nell'altro; o la democrazia seguita a morire, oppure può avere, dall'esito dei vostri comportamenti, un sussulto vitale in questa vicenda di enormi implicazioni (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 13,40,
è ripresa alle 16.**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferdinando Russo. Ne ha facoltà.

FERDINANDO RUSSO. Onorevole Presidente e colleghi, la mole dell'incartamento in cui si racchiude la vicenda contrattuale tra l'ENI e l'ente petrolifero saudita Petromin contiene una serie di dati e di considerazioni idonei a farci dichiarare che autocratismo e spregiudicatezza am-

ministrativa improntarono sia la trattativa sottostante a quella ufficiale, sia le stipulazioni ad essa seguite; stipulazioni riguardanti, come è noto, il *quantum* da pagare all'iraniano Parviz Mina, che la relazione della maggioranza si ostina a presentare come mediatore influente nel campo degli approvvigionamenti petroliferi, e riguardanti altresì il *quantum* della garanzia fideiussoria da lui pretesa. Un accessorio, dico per inciso, alquanto atipico in questo genere di commercio, eppure sollecitamente concesso. Così accadde che un uomo di vertice dell'ENI come Di Donna apprese della mediazione da pagarsi alla società panamense Sophilau, designata da Parviz Mina a tale scopo, solo a contratto di fornitura concluso. Tesser, il rappresentante dell'ente italiano in Arabia Saudita, impegnato da mesi per ottenere il greggio, rimase all'oscuro fino all'ultimo. E fino a questo punto potremmo non essere sorpresi, potremmo giustificare questo silenzio con l'assoluto riserbo sull'affare. Però il ministro delle partecipazioni statali, nonostante gli spettasse il controllo sull'ente, venne a malapena informato dell'avvenuta acquisizione della fornitura, mentre all'allora Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, si prospettò come inevitabile il ricorso ad un mediatore allorché la decisione in tal senso era stata di fatto presa.

Scopriremo in seguito, per quanto attiene al delicato tasto dei rapporti con gli organi politici, che non furono né la prudenza né la riservatezza d'obbligo negli affari delicati a consigliare al professor Mazzanti, presidente dell'ENI, tale condotta eccessivamente schiva dei controlli; tanto schiva da indurlo a scavalcare la giunta esecutiva dell'ente, da un lato sottraendole la competenza a decidere in tema di ricorso alle intermediazioni, dall'altro intervenendo direttamente ed arbitrariamente su una finanziaria del gruppo, la Tradinvest Bank, perché si assumesse la garanzia fideiussoria. Condotta censurata in diverse sedi elevate.

La Corte dei conti, adita dal ministro delle partecipazioni statali Siro Lombardi,

emise, attraverso la sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti, un preciso dispositivo: «dichiara non conformi alle norme organizzative dell'ente i comportamenti di cui in motivazione, per l'alterazione recata all'ordine delle attribuzioni stabilite nell'ambito dell'ente stesso e nei rapporti tra questo e le società collegate».

Effetto della denunciata esorbitanza, voglio ricordare, fu il completo esautoramento del consiglio d'amministrazione della Tradinvest Bank, che vide così vanificato il suo tentativo di limitare la portata della garanzia, e venne costretto ad accollarsela per l'intero ammontare.

La commissione di indagine Scardia, voluta anch'essa dal ministro Lombardi, perviene, dopo una approfondita analisi, ad un esito certamente non diverso. «La commissione» — riporto testualmente — «ritiene che il comportamento del professor Mazzanti non si sia svolto, per ciò che concerne vuoi il contratto di mediazione vuoi il contratto di garanzia, sotto il segno della compiuta osservanza delle norme di organizzazione dell'ENI». Si tratta di autorevoli conferme alla notazione posta all'esordio del mio discorso. Entrambe evidenziano un male che va cronicizzandosi nel nostro paese, ed è il processo degenerativo in atto nella compagine istituzionale. Ad inescarlo serve appunto, ed in via principale, la scomposizione arbitraria della produzione decisoria dalla sua componente indefettibile, la regola legale.

Ne scaturisce quella contrapposizione tra diritto e potere che segna un aspetto persino tragico dei nostri tempi, in quanto fa da matrice all'eccesso di criminalità amministrativa, da cui siamo afflitti, e apre spazi alle tecniche di occultamento del potere, da cui le deviazioni oggetto di troppo frequenti dibattiti parlamentari, si chiamino P2, Cirillo o Sindona. In quest'ambito si iscrive la circostanza che copia del contratto ENI-Petromin, con i suoi documenti accessori, siano finiti a Castiglione Fibocchi nelle mani di Gelli. Il riconosciuto maestro di ricatti tenne, tramite l'onorevole Danesi,

ad avvertire Mazzanti di esserne in possesso. Qualora l'operazione commerciale fosse stata davvero regolare nella sua interezza pensiamo che mai l'onorevole Stammati avrebbe importunato tanto personaggio, inviandogli copia di atti inutilizzabili per gli oscuri giochi cui era dedito e mai costui avrebbe rischiato di compromettere la sua temibile efficacia lanciando a Mazzanti un avvertimento innocuo.

Mi accorgo di aver toccato molto rapidamente il punto in cui potremmo definire losca la faccenda, se non avessimo prima l'obbligo di qualificare puntualmente quel 7 per cento di provvigione concesso alla Sophilau. Vedremo se dovremo adoperare il pacioso termine «mediazione», quello dignitoso di «onorario» o l'altro, ambiguo, di «tangente». Una scelta, questa, di importanza primaria in quanto adduce all'essenza dell'indagine, al nesso causale, cioè, tra quel 7 per cento e l'acquisto del greggio, con diretti riflessi, si può ben immaginare, sul giudizio di liceità.

Ad escludere la mediazione da parte di Parviz Mina basterebbero i rilievi della commissione Scardia, già richiamati più volte questa mattina: il suddetto non pose in contatto le parti, non influì sulle clausole del contratto, che sono standardizzate, e nemmeno sul prezzo del greggio, fissato direttamente dal Governo saudita.

Non condivido, però, l'ulteriore asserzione di quell'organo allorché si esprime in questi termini: «Ciò non significa che la provvigione fosse uno strumento per influire indebitamente sull'ente di Stato saudita né significa che la corresponsione della medesima debba considerarsi illecita secondo l'ordinamento italiano». Do ragione del mio dissenso.

La comparsa sulla scena dell'iraniano, che offrì i suoi servizi al dottor Sarchi, collaboratore di Mazzanti, in una conversazione telefonica del 15 maggio 1979, era stata abilmente preparata, e non da parte nostra. Mazzanti e Sarchi riferiscono alla commissione di indagine che già alla fine di aprile del 1979, durante gli incontri dei

negoziatori italiani con Taher, governatore della Petromin, «si era cominciato a ventilare la convenienza di una intermediazione». Sin qui non abbiamo motivi per sollevare dubbi sulla verità dell'asserzione. Ce ne vengono, quando i due riferiscono quella convenienza alla necessità di una «maggiore conoscenza di quanto avveniva nel complesso meccanismo delle assegnazioni petrolifere». Asserzione che non convince, per quanto sia banale l'osservazione iniziale che faccio, perché si trattava di persone bene addentro a quel mercato e di elevata competenza specifica. Tuttavia questa frase, una volta che i negoziatori ottenevano già regolari incontri con Taher e nel frattempo si operava a livello dei Governi, può servire unicamente a nascondere il senso reale, cioè che si intendeva sbloccare la trattativa ricorrendo a prassi rispetto alle quali il termine «mediazione» suona improprio, anche se si tratta di prassi notoriamente correnti sui mercati internazionali.

In una memoria inviata ai componenti della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, il professor Mazzanti descrive un incontro, il 23-24 maggio a Londra, tra Scarchi, Taher, Mina; quest'ultimo era accompagnato da due esponenti di un cosiddetto gruppo promozionale per l'acquisizione di lavori e Taher tenne ad elogiarne i requisiti ed a farlo oggetto di altre espressioni positive. Congedatosi il governatore, Parviz Mina esplicitò subito la misura del suo compenso nell'eventualità che la sua proferta di occuparsi dall'affare fosse stata accolta. Appare evidente dalle allusioni (prima l'accenno generico ad una intermediazione, poi l'apprezzamento sul gruppo presentato da Mina) come il governatore appoggiasse, per così dire, la condizione poi palesata dall'iraniano, di versare il 7 per cento sul prezzo del greggio, per addivenire alla fornitura.

Del resto, accettata la condizione, d'incanto l'accordo prese corpo: il 7 giugno 1979 si concordava il testo di una bozza del patto d'intermediazione e il 12 giugno c'era la firma del contratto di fornitura da parte del solo ENI; il 16 giugno venne

la firma da parte saudita ma con una clausola che lasciava a discrezione della Petromin la data d'inizio della esecuzione (era il modo di subordinare l'accordo al perfezionamento di quello con Parviz Mina e si tratta di una connessione significativa). Dunque il mediatore, in pratica, fu solo un referente col quale quantificare ed al quale indirizzare una tangente che egli riceveva per conto di altri.

Nella memoria Mazzanti, già citata, si tende a farlo apparire una sorta di taururgo, tuttavia estraendo il succo dal paragrafo intestato «ruolo dell'intermediazione» ci accorgiamo che il nostro uomo si limitò ad anticipare le date della duplice sottoscrizione del 12-16 giugno. Sempre da Mazzanti proviene una ulteriore dimostrazione di quanto le somme ingenti deviate alla Sophilau costituissero un compenso la cui mancanza avrebbe molto probabilmente ostacolato la fornitura, ma non rappresentassero la contropartita di un'attività mediatrice.

Rispondendo al ministro Lombardini, Mazzanti scrive: «Una inadempienza o un qualsiasi ritardo da parte nostra nell'esecuzione del contratto parallelo provocherebbe quasi certamente l'interruzione del contratto-base e quindi delle forniture di greggio». Ecco provato il collegamento del tutto innaturale tra credito del mediatore e credito del venditore, spiegabile solo se si accetta la conclusione cui siamo pervenuti, vale a dire che a qualcuno, anche tra i venditori, era destinata la percentuale; soddisfatta, chiaramente, non dell'opera mediatrice bensì di appetiti non giustificabili col diritto.

Ci troviamo di fronte a quella retribuzione non dovuta che l'articolo 318 del codice penale riporta allo schema della corruzione per un atto d'ufficio.

Allora, anche l'altro assunto della commissione Scardia, secondo la quale non è illecita nel nostro ordinamento la corresponsione delle somme pattuite a latere rispetto al contratto di fornitura, non trova conferma.

Va a questo punto affrontata un'obiezione. La consuetudine commerciale in tema di vendite petrolifere soggiace

all'imposizione di tangenti, e lo dimostrano la memoria di Mazzanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa e la risposta dell'onorevole Stamatì ad una domanda sulla costruzione dell'università di Riyadh.

Ci si aprono due prospettive, entrambe valide a definire penalmente illecita la condotta del presidente dell'ENI. La prima corre lungo il principio, persino ovvio, dell'estraneità ai fini di un ente di Stato della distribuzione di tangenti. Certo, esistono *aut-aut* ai quali si deve cedere ove gli sviluppi di una peculiare situazione lo impongano, e tra quelli si collocano le pretese di tangenti. Solo che spetta al potere politico valutare se ragioni superiori, di valenza generale, consiglino di non evitare certi terreni.

Ancor prima, nota la commissione Scardia, allorché una scelta assume tale importanza da qualificare un'intera politica aziendale, «principio di buona amministrazione avrebbe imposto che il presidente dell'ente avesse portato a previa conoscenza della giunta l'operazione». Tanto non avvenne, s'è rilevato all'inizio, perché ci si arrogarono poteri altrui. Successivamente a questo adempimento sorgerà quello ulteriore di dar notizia al ministro preposto alla vigilanza dell'ente perché, continua la commissione citata, le linee strategiche formulate dalla giunta debbono essere comunicate al ministro così come debbono esserlo, si badi alla lettera di tale citazione, «gli atti che abbiano una incidenza sull'immagine e sulla linea politica complessiva dell'ente». In sostanza, sarebbe dovuta essere la decisione dell'organo politico competente ad includere nella facoltà dell'ENI la elargizione dei compensi extra, altrimenti si realizza un fatto distrattivo.

La seconda prospettiva viene aperta da una serie di argomentazioni adoperate troppo magistralmente dal relatore di minoranza, senatore Martorelli, perché non debba limitarmi alla loro elencazione. Si tratta dell'interesse personale di Mazzanti o di chi per esso ai proventi della inesistente mediazione. Gli argomenti vengono dal tipo di gestione occulta della vicenda;

dal significato della fideiussione e da quanto essa rappresentò nel movimento di danaro dalla Tradinvest alle banche svizzere; dalla deposizione dell'avvocato Giordano sui percorsi di rientro in Italia di parte delle somme destinate alla Sophilau.

Se gli elementi contrari alla tesi specifica del collega Martorelli sono quelli raggruppati nella memoria Mazzanti sotto il titolo «Assenza di interessi italiani nell'intermediazione», cadiamo nel risibile. Quegli elementi si riducono all'assenza di prove sul rientro parziale in Italia del danaro versato alla Sophilau e, addirittura, alla regolarità del contratto principale e di quello parallelo.

Veniamo, infine, al delitto di falso ideologico attribuito a Stammati. La lettera di impegno dell'ENI verso Parviz Mina parlava ad arte di consulenza e di onorario relativo ed anche nella domanda rivolta a Stammati per ottenere l'autorizzazione al pagamento all'estero della valuta si parla di «prestazioni di assistenza e consulenza tecnica». Invece l'autorizzazione rilasciata dal ministro del commercio adopera il termine «provvigioni»; quasi a dare apparentemente per certo che il titolo dell'abuso fosse una regolare mediazione.

Ora, al regime di pagamento all'estero non è indifferente la determinazione del titolo, perciò tale aspetto riguarda anche la contestazione dei reati valutari; ma al ministro premeva in primo luogo far figurare la causale dell'esborso come del tutto regolare e come pacifico il fatto che il percettore dovesse essere la Sophilau, una sigla di comodo.

Come apprendiamo dall'onorevole Formica, gli erano sorte perplessità. Eppure, dopo avere inviato rappresentanti del suo dicastero (Davoli e Battisti) a coadiuvare Sarchi e Di Donna nella stesura della richiesta formale, questa concordata, egli esprime la sua autorizzazione.

Perplessità che, unite alla consegna di copia degli atti a Gelli, lasciano ritenere che l'onorevole Stammati avesse appreso che di tangente si trattava e tuttavia avesse voluto tradurre questa realtà in un

documento ineccepibile almeno nell'estrinseco, così favorendo l'intento di Mazzanti. Prova ulteriore ne abbiamo dalla sua dichiarazione: «Ho firmato, nonostante tutto, per le pressioni del Presidente del Consiglio».

Il «nonostante tutto» rivela l'acquisita coscienza di una compartecipazione al falso.

Concludo, a nome del mio gruppo, perché venga accolta la proposta di messa in stato d'accusa come formulata nella relazione del senatore Martorelli.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lapenta. Ne ha facoltà.

NICOLA LAPENTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Bonifacio — che amabilmente si scusava con me, qualche minuto fa, per il fatto di non poter essere presente qui, essendo impegnato in Commissione — pochi giorni fa, intervenendo in quest'aula e parlando alle Camere ancora una volta riunite in seduta comune, ha sostenuto che la dottrina si è interrogata, senza per altro riuscire a darsi una risposta, sulla natura dell'istituto della messa in stato di accusa. I colleghi ricorderanno che egli, appunto, ci disse di come fossero state tentate varie vie al fine di definirla: la via di assimilare la messa in stato di accusa ad un provvedimento del giudice istruttore, tentata, ma fallita; quella di assimilare la messa in stato di accusa al promovimento dell'azione penale, anch'essa tentata e fallita. Egli concluse dicendoci che rimane solo l'assunzione di una grande responsabilità da parte del Parlamento, il quale, certamente, non emette una sentenza, ma deve, pur esprimere un suo convincimento.

Io stesso, signor Presidente, sono latitante in seno alla Commissione speciale per le provvidenze ai terremotati delle varie regioni d'Italia, convocata per questo pomeriggio, e, non avendo il dono dell'ubiquità, se sono qui non posso essere lì.

Dico questo, perché mi chiedo — stando a questo nostro incontro tra pochi

intimi — come faccia un parlamentare a trarre da questo dibattito un convincimento al fine di assumersi quella responsabilità alla quale il collega Bonifacio si rifaceva, se persino sul piano regolamentare si consente che, contemporaneamente al dibattito in corso, sia chiesto addirittura ad un parlamentare designato ad intervenire di partecipare ad altra riunione. Credo che si finisca per dare un alibi a chi non è qui, permettendogli di sostenere di essere altrove, ed a chi non è altrove di sostenere di essere qui.

Anche il senatore Martorelli sostiene nella sua relazione, ed io in questo concordo con lui, che il Parlamento affida il suo convincimento ad una ordinanza di rinvio a giudizio — egli dice — rinforzata; in altri termini, occorre qualcosa di più delle prove sufficienti ai fini del rinvio a giudizio. Un *quid pluris*, aggiungo io, non solo rispetto all'ordinanza di rinvio a giudizio, ma anche rispetto ad un normale rapporto della cui obbligatorietà — dottrina e giurisprudenza sono d'accordo su questo — si può parlare solo quando vi è l'oggettività del fatto e non anche in presenza di meri sospetti.

Noi siamo pubblici ufficiali, soprattutto in questa occasione, ma abbiamo forse qualche dovere in più e dobbiamo fare qualcosa in più: una messa in stato d'accusa è certamente qualcosa di più di un rinvio a giudizio. Non avrebbe senso, altrimenti, la disciplina costituzionale che si è voluta riservare a tale istituto. Nel caso al nostro esame mi sembra che si riproponga invece — sia pure mimetizzata da una evanescente ipotesi di reato ministeriale — la discutibile procedura per cui quelle certezze che Commissione per i procedimenti d'accusa e Parlamento non hanno raggiunto devono essere raggiunte — per fini di giustizia, si dice — dalla Corte costituzionale in sede di alta corte di giustizia. Mi sembra allora di poter dire, con il rispetto e l'apprezzamento che riservo ai relatori di minoranza ed ai componenti della Commissione per i procedimenti d'accusa, che rassegnare al Parlamento il contrasto tra due conclusioni accusatorie, in ordine ai

reati da contestare — peculato sì, peculato no —, una ipotesi di responsabilità ricavata — scrive Martorelli — attraverso una ricostruzione storico-critica dei fatti, rassegnare immotivate «non conclusioni» cui addirittura sarebbero pervenuti in sede di votazione presso la Commissione per i procedimenti d'accusa e pretendere che su tali elementi il Parlamento maturi il proprio convincimento, mi sembra non solo strano ma, mi si consenta, addirittura poco rispettoso. Comunque, delimitate e circoscritte le ipotesi di reato ministeriale al reato valutario, alla fuga di notizie e al falso ideologico (sul peculato, nemmeno l'accusa è d'accordo), solo di queste dobbiamo discutere, avendo cura di fissare nella nostra memoria un particolare. Alla data del 25 maggio 1980 questi reati, se tali, erano stati consumati. Questo è un particolare, come vedremo, determinante e sul quale l'accusa — in buona fede, ne sono convinto — non si è soffermata.

Tenterò ora di motivare le ragioni del mio convincimento sulla inesistenza di tali ipotesi delittuose. Il protagonista, Gaetano Stammati, all'epoca dei fatti di cui ci occupiamo, ministro del commercio estero. È un uomo che presta per breve tempo alla politica la sua dimostrata competenza e la sua lunga esperienza. Non è un *leader*, non è un uomo di parte; qualunque ambizione che andasse oltre il far bene quello che gli era richiesto di fare trova il suo limite nei suoi anni, non più verdi.

Il fatto. Il 10 luglio 1979 viene presentata dall'ENI, per conto dell'AGIP, al Ministero del commercio con l'estero domanda per trasferimento di valuta fuori del territorio nazionale. In data 13 luglio 1979 l'autorità ministeriale formula una serie di apprezzamenti e di rilevazioni sulla natura del contratto. Ottenute le richieste integrazioni, il 18 luglio dello stesso anno autorizza i trasferimenti valutari.

Sulla vantaggiosità del contratto concordano tutti, ma è opportuno ricordare che, pur tenendo conto della provvigione del 7 per cento, i 18 dollari per barile pat-

tuiti diventano 19,25, cioè sempre meno dei 40 dollari del mercato *spot* di Rotterdam, dei 21,43 dollari del mercato del petrolio URSS-Ural, dei 23,50 di *Libia-Zuetina*; dei 22 dollari dell'*Iran-Light*, dei 35 dollari delle medie del mercato libero cui ci si deve riferire per avere elementi di confronto e di giudizio soprattutto in momenti di crisi. Ed il 1979 è un anno di crisi! Non è chi abbia trovato o creduto di trovare tra i protagonisti delle trattative il ministro Stamatii. Comincia qui quello che non dovrebbe mai aver luogo nei processi, che dovrebbero rimanere sempre una storia e mai diventare una congettura. Ebbene, comincia qui, invece, la congettura di una responsabilità. Inizia l'esecuzione del contratto e, per due mesi (agosto-settembre 1979), nessuno obietta alcunché. Sarà nell'ottobre-novembre 1979 che due settimanali, *l'Espresso* e *Panorama*, adombreranno sospetti sulla liceità della provvigione corrisposta per l'intermediazione che, per giunta — si sosterrà — «non aveva come beneficiari degli stranieri, ma degli italiani».

Il trasferimento all'estero della somma non era che un depistaggio a protezione dei veri destinatari. A seguito di tali sospetti, il 14 novembre 1979 la Camera dei deputati affida alla Commissione bilancio lo svolgimento di una indagine conoscitiva sui fatti denunciati. Sia pure in maniera indiretta, è il Parlamento che esercita, in tal modo, il suo potere ispettivo attraverso un ampio dibattito politico cui partecipano indistintamente tutte le forze politiche presenti in quest'aula.

Nei primi giorni del dicembre 1979, per le stesse ragioni e con lo stesso fine, il ministro della partecipazioni statali, onorevole Lombardini, avendo il suo dicastero il controllo dell'ENI, istituisce una commissione d'indagine nota come commissione Scardia. Nello stesso periodo, vale a dire nei primi giorni del dicembre 1979, per le stesse ragioni e sugli stessi fatti il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, dottor Savia, apre una inchiesta giudiziaria. Anche la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, a seguito di de-

nuncia sporta da alcuni parlamentari radicali, apre il 5 dicembre 1979 un procedimento, iscritto con il numero 261/VIII.

Lo stesso 5 dicembre, proprio a seguito dei sospetti e della disposta indagine parlamentare, entra in crisi il contratto stipulato con la Petromin, che sospende la fornitura. Tra il 14 novembre 1979 ed il 5 dicembre successivo, dunque, scattano quattro iniziative istituzionali: una indagine della Commissione bilancio della Camera dei deputati; un'indagine della commissione Scardia; un'inchiesta giudiziaria della procura della Repubblica di Roma; un procedimento inquisitorio da parte della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.

Ecco i risultati in ordine di data: il 7 febbraio 1980 deposita le sue conclusioni la commissione Scardia; il 6 marzo 1980 è la Commissione bilancio della Camera che rassegna le proprie conclusioni. Nessuna responsabilità di ordine penale viene denunciata, ma nemmeno incidentalmente individuata ed accantonata perché sottratta alla specifica competenza delle due Commissioni. Lo stesso collega Russo un momento fa, parlando appunto dei risultati della commissione Scardia, diceva di dissentire dal fatto che quei commissari non abbiano letto in termini di responsabilità penale fatti che al contrario hanno ritenuto di valutare esclusivamente sotto il profilo civilistico, amministrativo e di legittimità, e si doleva che un'ipotesi — mi pare di ricordare — di corruzione, di cui all'articolo 318 del codice penale, non sia stata eventualmente sollevata per gli accertamenti del caso.

Nè è ammissibile che un'individuazione del genere, cioè di responsabilità penali, o anche un semplice sospetto sarebbe riuscito a sfuggire alla passione del dibattito politico che c'è stato alla Commissione bilancio della Camera, o alla sagacia di quel magistrato che la presiedeva, oggi giudice costituzionale, dottor Scardia. Ma quel che più conta, il 26 maggio 1980, quando cioè le risultanze delle due inchieste dianzi citate (rese note, come si è detto, il 7 febbraio 1980 e il 6 marzo 1980)

sono state utilizzate e fatte proprie dal magistrato ordinario, il pubblico ministero, dottor Savia, *ex* articolo 74 del codice di procedura penale chiede al giudice istruttore, dottor Catenacci, che la fa propria, l'archiviazione del caso.

E così motiva: «Interessa rilevare — scrive il pubblico ministero — che allo stato degli atti nulla autorizza a ritenere l'esistenza o concorrenza verso la società Sophilau di interessi diversi da quelli riferibili alla persona del dottor Mina. Tale circostanza, che questo ufficio — è sempre la motivazione dell'ordinanza di archiviazione che continua — si è doverosamente preoccupato di controllare specie in rapporto ai sospetti, peraltro agevolati dalla singolare misura della provvigione, avanzati alla origine del caso, è stata confermata dalla rogatoria internazionale espletata a Ginevra, secondo cui appunto è rimasta accertata definitivamente la assenza di interessi italiani nel patto di mediazione».

Questo è ciò che il magistrato scrive, ed io ho solo letto quello che egli ha scritto. Il 6 agosto 1980, circa due mesi dopo le conclusioni dell'autorità giudiziaria, anche la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa dichiara la propria incompetenza, dà atto cioè dell'assenza di reati ministeriali, e trasmette gli atti alla procura della Repubblica, che mai — per quel che ne so — riapre il caso.

Si conclude qui la prima fase della vicenda — sulla quale, come si è visto, si è indagato da più parti ed a fondo — con le conclusioni rassegnate dal giudice Savia, in cui è detto che «allo stato degli atti nulla autorizza a ritenere l'esistenza, o concorrenza, verso la società Sophilau, di interessi diversi da quelli riferibili alla persona del dottor Mina».

In questa vicenda, dunque, è la magistratura che apre e chiude per suo conto, senza trasmettere gli atti alla Commissione parlamentare. Questa volta è la magistratura che conferma le conclusioni raggiunte dalla Commissione bilancio della Camera e dalla commissione Scardia; questa volta la Commissione parla-

mentare arriva buona ultima (questo «porto delle nebbie», questa Commissione che insabbia: io ho avuto la fortuna solo da qualche mese, dopo un decennio, di liberarmene!) e non con una verità sua, ma con la verità già da altri — e prima — enunciata, secondo cui non ci sono responsabilità penali.

A questa data, 6 agosto 1980, i fatti sui quali ci si invita a riflettere, al fine di trarne un convincimento, sono stati tutti consumati: le trattative per il contratto sono esaurite, la richiesta di autorizzazione a Stammati per il trasferimento della valuta è stata avanzata, l'autorizzazione è stata concessa, la fornitura di petrolio è iniziata ed il pagamento della prima *tranche* è stato effettuato.

Su questi fatti hanno indagato le commissioni, su questi fatti e fino a questa data, 25 maggio 1980, ha inquisito e si è pronunciata la magistratura e, allo stato degli atti, non era risultato nulla. Queste sono state, dunque, le conclusioni.

Castiglioni Fibocchi ed il ritrovamento di documenti relativi al contratto ENI-Petromin possono stupirci e debbono preoccuparci, ma non possono consentirci di ritenere nè nuovi fatti vecchi nè fatti-reato quelli che prima tali non erano stati ritenuti. Questa mi sembra l'onesta chiave di lettura di questa vicenda. Castiglioni Fibocchi può e deve preoccuparci, ma i fatti sui quali siamo chiamati a formarci un convincimento (e chi vi parla, per non aver più lavorato nella Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa è oggi uno dei mille parlamentari che, attraverso la lettura degli atti, si è fatto un proprio convincimento, sulla scorta del quale esprimerà liberamente il proprio voto) erano stati tutti consumati in data di gran lunga antecedente a Castiglioni Fibocchi.

A parte ora i miei personali dubbi sulla legittimità del secondo procedimento aperto dalla Commissione parlamentare il 20 maggio 1981 — e che di nuovo ha solo il numero (299/VIII) — sta di fatto che i risultati ottenuti, questa volta (dopo quattro anni di indagini intercontinentali) nulla hanno aggiunto a quanto non si sa-

pesse al fine di accertare se esista e in che consista l'eventuale responsabilità ministeriale.

Le ragioni del ritrovamento dei documenti a Castiglion Fibocchi (chi possa averli portati e perché) non riguardano l'accusa di falso mosso a Stammati, della quale dobbiamo occuparci. E se anche per assurdo volessimo sostenere che Stammati lo aveva concordato con Gelli (ma non riesco ad immaginarne lo scopo) anche in questo caso — ed a maggior ragione, direi — non avrebbe senso parlare di falso, perché se falso doveva esserci esso sarebbe stato concordato prima, e Stammati non avrebbe lasciato quelle tracce che hanno consentito a Martorelli di ricostruirne la responsabilità.

Del tutto illogico sarebbe ancora immaginare un interesse di Stammati a far conoscere documenti che, se legati ad una sua responsabilità, aveva tutto l'interesse a mantenere segreti.

Va esorcizzato allora e preliminarmente, signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di esaminare il secondo processo, quel *mysterium iniquitatis* che distingue ed imbratta l'opera di Gelli. Licio Gelli, secondo una felice definizione di Camilla Cederna, è il «gran seduttore» della nostra epoca; egli ha sedotto, è vero, chi ha voluto lasciarsi sedurre, ma se noi consentiremo che le istituzioni e il Parlamento, anche attraverso il ripetersi di questi stanchi rituali, offrano all'esterno il sospetto di qualche fragilità, riaccenderemo la speranza di chi ha creduto di poter sedurre la nostra democrazia repubblicana.

Cosicché all'esame del Parlamento la Commissione per i procedimenti di accusa non una conclusione purchessia doveva consegnare, ma la più limpida e la più rigorosa immaginabile. Ma così non è. Persino le tappe del lungo viaggio delle indagini, infinite per tempi impegnati e spazi percorsi, non ci sembra preludano alla richiamata esigenza di chiarezza. Ripercorriamole insieme.

Il procedimento (parliamo del secondo) si apre il 25 maggio 1981, ma solo il 18 febbraio 1982 si riferisce alla Presidenza

della Camera che non si è in grado di formulare proposte *ex* articolo 20. Sono passati circa nove mesi e non si è pervenuti ad alcun risultato. Il 18 marzo 1982 è il Parlamento in seduta comune ad accordare quattro mesi di proroga per una ulteriore istruttoria. Poiché anche questi quattro mesi di indagini non producono risultati di sorta, il 16 luglio 1982 si riferisce alla Presidenza della Camera sulle ulteriori indagini compiute, ed il 23 giugno 1983, con relazione a firma Busseti e Martorelli, si denuncia l'insufficienza del tempo avuto a disposizione e si precisano le ulteriori esigenze.

Il 6 dicembre 1983 vi è ancora una riunione del Parlamento in seduta comune; si discutono tre ordini del giorno e si accordano ancora quattro mesi di proroga. L'11 aprile 1984 la Commissione delibera, all'unanimità, la stesura di una relazione per il Parlamento e il 18 aprile 1984 i relatori Martorelli e Vitalone informano il Parlamento sul lavoro svolto tra il 6 dicembre 1983 e il 6 aprile 1984. Non sono in grado di formulare conclusioni, ed è la terza riunione del Parlamento in seduta comune.

Ed allora, poiché sulla buona volontà, intelligenza e competenza della Commissione e dei commissari non vi sono dubbi, che cosa non funziona?

EUGENIO PEGGIO. Anche gli ostacoli che si mettono all'accertamento dei fatti, caro senatore...

NICOLA LAPENTA. E fino a quando gli inquisiti dovranno attendere?

EUGENIO PEGGIO ... perché qualcuno cercava di capire ed altri cercavano di impedire che si facesse luce.

NICOLA LAPENTA. Queste sono interpretazioni che io rispetto...

EUGENIO PEGGIO. Non interpretazioni! Sono fatti!

NICOLA LAPENTA. ... però, nel mo-